

Avv. Barbara Cecchini
Via Sara Levi Nathan n.48
61121 P E S A R O

TRIBUNALE CIVILE DI PESARO

Sezione Fallimentare

RICORSO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

A I SENSI DELL'ART. 67 e ss DEL CCII

Il sottoscritto **Trapani Pasquale**, nato a Napoli (NA) il 14.01.1986, residente in Fano (PU), Corso Vittorio Gui n. 2/8, C.F.: TRPPQL86A14F839U, rappresentato e difeso, giusta delega in calce al presente ricorso, dall'**Avv. Barbara Cecchini**, C.F.: CCC BBR 75D 54G479M, del Foro di Pesaro, con Studio in Pesaro, Via Sara Levi Nathan n.48, (e-mail: avv.barbara.cecchini@gmail.com, pec: barbaracecchini@pec.ordineavvocatipesaro.it, fax 0721/639409 sono gli indirizzi presso i quali si dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni urgenti relative a tale ricorso) ed elettivamente domiciliato presso il di Lei Studio in Pesaro, Via Sara Levi Nathan n.48, come da delega in calce al presente atto,

PREMESSO CHE

- a) In data 6 maggio 2024 il sig. Trapani Pasquale depositava all'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro, istanza per la nomina di un Gestore della Crisi ai fini dell'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al C.C.I.I.;
- b) Veniva nominato Gestore della Crisi l'Avvocato Isabella Mini, iscritta all'Ordine Avvocati di Pesaro;
- c) Il professionista nominato, eseguito l'accesso ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazione creditizia, nella Centrale Rischi e nelle altre banche dati, consegnava la Relazione particolareggiata con pec del 09/11/2024 (all. A);
- d) Il sig. Trapani Pasquale si trova in situazione di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1 lett. c. CCII, ossia *"in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il*



patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”;

e) L'istante non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Titolo IV del D. Lgs. n. 14/2019, trattandosi con ogni evidenza di consumatore che accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti estranei all'attività imprenditoriale;

g) Il sig. Trapani Pasquale si è impegnato personalmente e con l'assistenza del sottoscritto legale, a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al nominato Professionista per la ricostruzione della propria situazione economica e patrimoniale al fine di valutare e proporre la migliore soluzione possibile;

h) Da quanto *infra* esposto e dalla documentazione prodotta, si può certamente escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia determinato il sovra indebitamento con dolo o colpa grave, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali in quanto la situazione di sovraindebitamento è stata generata dalla non fortunata attività d'impresa e l'attuale difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni e, verosimilmente, la definitiva incapacità di adempierle regolarmente è legata all'entità delle entrate mensili del ricorrente.

*** **

Tutto ciò premesso il sig. Trapani Pasquale, come sopra rappresentato e difeso, formula

ISTANZA

Di apertura della procedura di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore, secondo quanto previsto dagli artt. 67 ss C.C.I.A.

*** **

1. VICENDE STORICHE

Il sig. Trapani, nell'anno 2014 dipendente a tempo indeterminato per un'azienda locale, dopo vari mesi di cassa integrazione, perde definitivamente il lavoro per cause a lui non imputabili. L'anno successivo, stante la difficoltà nel reperire altro impiego, matura la decisione di intraprendere una propria attività commerciale. A tal fine in data 15/01/2015 avvia l'impresa individuale, con oggetto sociale “distribuzione di materiale pubblicitario”.



Purtroppo, nonostante gli sforzi profusi, le entrate incamerate erano sufficienti soltanto a coprire le spese correnti e non consentivano il regolare versamento delle imposte.

Per tale motivo l'attività è cessata nel gennaio 2018 e la ditta individuale cancellata in data 18/02/2018.

Nel corso dello stesso anno, dopo aver il sig. Trapani reperito altra occupazione e sottoscritto in data 24/06/18 regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato con la Soc. Sitiitalia SpA, in base alle disponibilità mensili, ha provveduto a saldare tutti i debiti verso i dipendenti e fornitori nonché ad effettuare dei versamenti in favore di Agenzia Entrate Riscossione. Successivamente lo stesso, sempre mosso dalla ferma volontà di definire l'intera posizione debitoria, ha presentato n. 2 domande di rottamazione ma gli importi delle varie rateizzazioni sono sempre stati insostenibili rispetto al reddito disponibile, non consentendo di fatto il rientro della quota capitale.

2. PASSIVO PATRIMONIALE

Ai fini della redazione del presente piano si è resa necessaria una ripartizione della debitoria prima in base alle origini della stessa e successivamente in base alla convenienza per i creditori di essere inseriti nel piano.

L'analisi complessivamente condotta può essere così sintetizzata:

- Il mutuo verso l'istituto CREDEM, cointestato con il coniuge e garantito da ipoteca, in regolare ammortamento, è stato escluso dal piano e sarà pagato in base alla rate previste dal piano di ammortamento originariamente sottoscritto;
- Il debito verso Agenzia Entrate Riscossione pari a complessi €. 76.015,71, è stato ricondotto all'importo di € 42.796,25 in quanto sono state escluse le posizioni debitorie originate dall'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- Il finanziamento stipulato con la società AGOS è stato escluso dal piano in quanto sarà pagato alle originarie scadenze concordate da parte del coniuge del ricorrente essendo bene utilizzato principalmente da quest'ultima per i vari spostamenti.

In seguito alle suddette rettifiche, così come anche precisato dal Gestore nella sua relazione, il piano di ristrutturazione proposto dal sig. Trapani raccoglie soltanto debiti di natura consumeristica e garantisce, al contempo, la tutela degli interessi dei creditori in relazione alle posizioni escluse dalla debitoria.

In conclusione il piano è volto alla ristrutturazione della seguente debitoria:



Creditore	debito
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	42.796,25
INPS	4.318,05
COMUNE FANO	36,00
REGIONE MARCHE	363,04
SPESE DI PROCEDURA	3.435,00
Totale	50.948,34

In relazione al credito vantato da Agenzia Entrate Riscossione, pari ad € 42.796,25, si precisa che le posizioni considerate sono quelle relative al versamento dei contributi fissi inps, contributi Inail relativi alla posizione personale, imposte da dichiarazione dei redditi e tassa automobilistica. In merito si evidenzia come il sig. Trapani è fermamente intenzionato a definire la l'intera posizione con l'Agenzia Entrate Riscossione al fine di non vanificare l'odierno ricorso ed il sacrificio economico assunto, per tale ragione, è sua precisa intenzione accedere alla rottamazione quinquies, inserita nella legge di bilancio di prossima approvazione.

Il debito verso l'istituto Inps, richiamando le precisazioni del Gestore in merito all'applicabilità della prescrizione, è relativo all'omesso versamento di contributi previdenziali relativi alla posizione personale.

La posizione del comune di Fano è relativa al mancato versamento dell'imu per l'anno 2020.

Residua, infine, il credito vantato da Regione Marche, per l'omesso versamento della tassa automobilistica, in quanto le residue posizioni, per le motivazioni e considerazioni riportate nella relazione del gestore, sono escluse dal presente piano.

3. ATTIVO PATRIMONIALE

Reddito degli ultimi tre anni

Di seguito i redditi imponibili dichiarati dal sig. Trapani, derivanti dalla propria attività lavorativa da dipendente, come risultanti dalle dichiarazioni dei redditi allegate:

REDDITI 2023	REDDITI 2022	REDDITI 2021
Da lavoro € 27.104,00	Da lavoro € 25.671,00	Da lavoro €. 24.137,00

Trattasi, nel dettaglio, di uno stipendio netto mensile di circa € 1.700,00 con il quale il sig. Trapani provvedeva al pagamento della rata del mutuo, degli oneri condominiali, aumentati



notevolmente per via dei lavori di straordinaria manutenzione della palazzina eseguiti, delle spese di gestione dei veicoli nonché al proprio sostentamento.

In conclusione il ricorrente, che non ha altra fonte di reddito oltre al proprio stipendio, dovendo far fronte al proprio sostentamento, si è trovato nell'impossibilità di rientrare nel tempo dei debiti precedentemente contratti, i quali hanno raggiunto ad oggi, stante l'ammontare delle sanzioni e degli interessi, un importo insostenibile e difficilmente definibile con le procedure previste dalla normativa vigente.

Spese occorrenti al mantenimento

Le spese mensili per il sostentamento del nucleo familiare del ricorrente sono le seguenti:

TIPOLOGIA	IMPORTO €
Mutuo quota parte	307,63
Condominio quota parte	363,84
Spese Alimentari	200,00
Auto	100,00
Bollette	150,00
Varie	200,00

Tenendo conto che il nucleo familiare del sig. Trapani è composto dai coniugi e da una figlia nata da poche settimane, e che il coniuge percepisce uno stipendio netto mensile di € 1.500,00, si comprende come, decurtate le spese di sostentamento, alle quali i coniugi partecipano ciascuno per la propria quota, non residui liquidità sufficiente per consentire la definizione della posizione debitoria pregressa maturata dal ricorrente.

Beni Immobili di proprietà

Il sig. Trapani è proprietario per la quota di 1/2 dei seguenti beni immobili, individuati al catasto dei fabbricati del comune di Fano al foglio 36, part. 2342, sub. 3, Cat. A/3, Cl 4 e sub. 52, Cat. C/6, Cl 1, mq 18. Trattasi nel dettaglio dell'immobile adibito ad abitazione principale e relativo garage.

Tali beni non saranno oggetto di liquidazione in quanto rappresentano la garanzia ipotecaria del mutuo sottoscritto con l'istituto CREDEM, posizione debitoria esclusa dal piano.

Beni mobili.

Non sono presenti beni mobili di apprezzabile valore da liquidare.

Beni mobili registrati.



Il sig.re Trapani possiede un autoveicolo, marca Opel, Tg. FF307XZ, immatricolata in data 27/12/2016, utilizzata quotidianamente per raggiungere il posto di lavoro.

Il motoveicolo marca Piaggio, mod. Medley S 125, Tg. EZ26227, è utilizzato dal coniuge pertanto la stessa, così come riportato nella relazione del gestore, provvederà al pagamento delle rate residue del relativo finanziamento, fino a scadenza.

Per quanto sopra i beni mobili registrati non entreranno nel piano.

CONVENIENZA DEL PIANO RIPSETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

In merito nel riportarsi a quanto puntualmente dedotto dal Gestore nell'allegata relazione, si ribadisce che la procedura proposta risulta sicuramente più conveniente per i creditori.

Il piano, che si strutturata in 5 anni, e che prevede 1) il pagamento integrale del debito prededucibile; 2) il pagamento integrale del creditore ipotecario 3) il pagamento integrale del finanziamento Agos Ducato con accollo del medesimo da parte della Sig.ra Monica Buonopane 4) il pagamento degli altri creditori così come indicato dal Gestore nella propria relazione, trova giustificazione nel versamento da parte del debitore alla procedura di un importo pari ad €. 300,00 mensili e nella corresponsione da parte del coniuge, Sig.ra Buonopane Monica, della somma pari ad €. 50,00 mensili, in ipotesi di accoglimento della stessa.

Alla luce di ciò appare pertanto possibile affermare come l'impegno complessivamente assunto dai coniugi per i prossimi 5 anni, sia nettamente più vantaggioso rispetto all'alternativa liquidatoria o ad altre procedure esecutive individuali di recupero dei crediti, infatti il creditore ipotecario in ipotesi di procedura liquidatoria si vedrebbe quasi certamente riconosciuto un importo nettamente inferiore rispetto al valore residuo del mutuo stante i costi della procedura, nel mentre i creditori chirografi limiterebbero il loro soddisfo ad una quota dello stipendio per il tempo limitato di tre anni.

*** **

Tutto ciò premesso, il sig. Trapani, così come rappresentato e difeso, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento

CHIEDE



che l'Ill.mo Giudice, verificati i requisiti di legge, valutata la proposta sopra riportata e verificata la documentazione prodotta

VOGLIA

Dichiarare l'apertura della procedura di Ristrutturazione dei debiti del consumatore con conseguente omologa del presente piano, previa sospensione di ogni provvedimento che potrebbe pregiudicare il piano disponendo altresì il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore, con liberazione del bene mobile registrato gravato da fermo amministrativo.

Deferenti Ossequi.

Ai sensi del DPR N. 115/2002 e succ. mod.si dichiara che il presente procedimento sconta il pagamento del CU pari ad €. 98,00

Si allega:

- A) Relazione Particolareggiata a firma del Professionista e relativi allegati numerati 1-31.
- B) Ingiunzione Agenzia Entrate Riscossione 2024

Pesaro, lì 16 dicembre 2024

Avv. Barbara Cecchini





TRIBUNALE DI PESARO

Il Giudice,

letto il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Pasquale Trapani ai sensi degli artt. 67 e ss cod. crisi in data 18.12.2024;

rilevato che la parte ricorrente pare rispondere alla definizione di consumatore fornita oggi dall'art. 2 co. 1 lett. e) cod. crisi tenuto conto che i debiti aventi origine commerciale non sono contemplati dal piano;

rilevato che non paiono sussistere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 cod. crisi;

rilevato che la relazione dell'OCC allegata al ricorso riporta gli elementi indicati dall'art. 68 cod. crisi;

rilevato che viene richiesta l'adozione di misure protettive consistenti:

- nel divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore;

rilevato che non si presentano ictu oculi profili di inammissibilità posto che:

- è consentita la mancata integrale soddisfazione dei creditori muniti di prelazione purché in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato della liquidazione del bene oggetto di prelazione secondo quanto attestato dall'OCC;
- è ormai da tempo ammessa – vd. cass. n. 27544/19 – la proposta di piani di durata anche superiore ai 5 anni purché le condizioni offerte ai creditori prelatizi non siano peggiori rispetto a quelle ottenibili in sede liquidatoria;

rilevato che eventuali profili di sconvenienza del piano – e quindi l'esistenza concreta e puntuale di prospettive migliori in sede di liquidazione controllata - debbono essere segnalati, ove presenti, dai creditori in sede di osservazioni;

rilevato, pertanto, che non paiono esservi patenti profili di inammissibilità in grado di condurre all'arresto immediato del procedimento;

p.q.m.



(-) dichiara aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata da Pasquale Trapani, nato a Napoli il 14.01.1986 e residente in Fano, corso Vittorio Gui n. 2/8;

(-) dispone la pubblicazione della proposta e del presente decreto nell'apposita area web del Tribunale a cura dell'OCC già nominato;

(-) dispone che l'OCC provveda inoltre:

- a dare comunicazione della suddetta proposta e del decreto entro 30 giorni a tutti i creditori;
- ad invitare i suddetti creditori a comunicare allo stesso OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, con l'avvertenza che – in caso contrario – ogni comunicazione verrà eseguita ai sensi dell'art. 10 co. 3 cod. crisi;

(-) dispone che, nei venti giorni successivi alla comunicazione della proposta, ogni creditore possa presentare osservazioni, mediante invio a mezzo PEC all'indirizzo dell'OCC che questi indicherà loro in occasione della comunicazione della proposta;

(-) dispone che l'OCC, entro 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al pt che precede, sentito il debitore riferisca - con facoltà di proporre le modifiche al piano ove ritenute necessarie – l'esito al giudice;

(-) dispone il divieto di azioni esecutive o cautelari.

Pesaro, il 20.01.2025

Il Giudice

